	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio organizzazione e relazioni sindacali	s.organizzazione.ref.sindacali.ud@ regione.fvg.it tel + 39 0432 555 750 fax + 39 0432 555 760 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

CIRCOLARE

Alle Amministrazioni del Comparto Unico
del pubblico impiego regionale e locale

Alle Associazioni ANCI –UPI – UNCEM del F.V.G.

e, per conoscenza All'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali
e coordinamento delle riforme

Al Segretariato generale

Loro indirizzi e-mail

oggetto: legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria regionale 2011); mobilità e
altri istituti.

Come noto, il giorno 5 gennaio u.s. è stata pubblicata (l Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino
Ufficiale della Regione n. 1 del 5 gennaio 2011) la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale - Legge finanziaria 2011",
la cui entrata in vigore coincide con il giorno della sua pubblicazione e la cui efficacia ha
decorrenza 1 gennaio 2011.

In via collaborativa, al fine di conseguire una applicazione omogenea della normativa regionale
sopra richiamata, si ritiene utile procedere ad una illustrazione esplicativa sui contenuti dei
principali istituti di competenza di questo Servizio e di interesse per codeste Amministrazioni.

1. Mobilità

L'articolo 12, comma 30 della L.R. 22/2010 sancisce che per le amministrazioni del Comparto
unico "continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, commi dal 14 al 23,
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)".

Risultano pertanto confermati, per l'esercizio in corso, il preciso ordine di priorità imposto
nell'ambito delle procedure di assunzione di personale nonché i limiti all'attuazione delle
medesime già previsto dalla legge regionale finanziaria 2010 e per i cui approfondimenti si
rimanda alla circolare del 25 marzo 2010 diramata da questo Servizio.

Ai sensi del surrichiamato comma 30, la reiterazione dell'applicabilità della pregressa disciplina
equivale al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica in materia di
pubblico impiego di cui al D.L. 78/2010 (cd. decreto Tremonti), convertito dalla L. 122/2010.

Per gli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità, si rappresenta inoltre che
l'applicazione delle norme di cui alla L.R. 24/2009 come modificata dalla L.R. 22/2010 ha come
requisito imprescindibile il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 25 e 28 della L.R.
17/2008 (Legge finanziaria regionale 2009), come anche esposto, dal Servizio finanza locale di
questa Direzione, nella circolare di data 10 gennaio 2011¹.

¹ Il comma 7, lettera b), dell'articolo 11 della L.R. 22/2010 prevede, per gli enti non sottoposti alle
regole del Patto di stabilità interno, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
verificatesi nel biennio precedente. L'ammontare della spesa di personale per gli anni 2011- 2012,

Si segnalano di seguito le due novità introdotte dalla L.R. 22/2010: i commi 28 e 43 dell'articolo 14.

Nel caso in cui vi sia una richiesta di mobilità di due lavoratori facenti rispettivamente parte di due enti del Comparto unico e vi sia un contestuale trasferimento reciproco dei medesimi, non trovano applicazione le previsioni normative di cui all'articolo 13, comma 19 della L.R. 24/2009 (avviso di mobilità ad evidenza pubblica con l'indicazione della categoria, del profilo professionale e della sede di destinazione, nonché ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire).

Il legislatore ha così voluto "sgravare" le amministrazioni del Comparto unico dall'obbligo di avviare una formale procedura di mobilità in tutti i casi in cui vi sia una perfetta coincidenza tra soggetti e sedi di destinazione finale, richiedendo però in via preventiva il consenso degli enti interessati, ovvero il cedente e l'accettante.

Pare inoltre assolutamente opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che nella fattispecie in argomento, di simultaneo spostamento di due soggetti, non trova altresì applicazione la previsione normativa dei novanta giorni di cui al comma 19 dell'articolo 13 della L.R. 24/2009 come modificato dalla L.R. 17/2010², che invece deve essere rispettata in ogni altro caso di mobilità *ex lege* finanziaria regionale.

Per quanto riguarda invece le fattispecie di deroga introdotte con l'articolo 13, comma 16 della Legge finanziaria regionale 2010, si segnala che le medesime sono state oggi integrate dall'articolo 14, comma 43 della L.R. 22/2010: sono state infatti introdotte direttamente in lege le deroghe che, nel corso del 2010 venivano concesse, ai sensi della deliberazione giunta 15 aprile 2010, n. 722, direttamente dalla Giunta regionale sulla base di esigenze manifestate da singoli enti locali della Regione e a richiesta dei medesimi.

Residua, pertanto, in capo alla Giunta regionale, su richiesta dei singoli enti del Comparto unico, un'unica fattispecie autorizzativa di deroga: quella relativa alle ipotesi di assunzione di figure uniche e non fungibili³.

In questo contesto, al fine di fornire una definizione didascalica e, più utilmente, uno strumento interpretativo delle fattispecie concrete in futuro autorizzabili dall'organo giuntale regionale, è opportuno illustrare i presupposti che, dal punto di vista tecnico-giuridico, si ritengono indispensabili ai fini del corretto ed efficace utilizzo della deroga in questione. Essi sono sostanzialmente tre:

- 1) infungibilità riferita al singolo profilo professionale;
- 2) unicità del posto di organico;
- 3) programmazione e verifica da parte delle amministrazioni degli effettivi fabbisogni di personale.

In materia di assunzioni, una professionalità può essere ritenuta infungibile in tutti i casi in cui, in relazione al tipo di struttura organizzativa e del modello gestionale considerati ed alla verifica e programmazione degli effettivi fabbisogni di personale, avendo riguardo al complesso delle funzioni che è chiamata a svolgere nonché agli obiettivi da raggiungere, risulta nei fatti non sostituibile con altra professionalità presente nell'ambito della medesima struttura.

Le figure professionali ritenute infungibili all'interno di una determinata amministrazione sono quelle, in gran parte, giudicate indispensabili e vitali al fine di fronteggiare esigenze permanenti e di tipo istituzionale. E' il caso, ad esempio, di una amministrazione pubblica che risultando

non può superare il corrispondente ammontare rispettivamente degli anni 2009 e 2010. Gli enti che nel corso del 2010 e 2011 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute, rispettivamente, nel 2009 e nel 2010, solo se non già sostituite. Eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano nel medesimo esercizio finanziario, sono consentite nel rispetto del limite di spesa suddetto. I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato relativamente alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi anche nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

² Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010*). Il periodo aggiunto all'articolo 13, comma 19 della L.R. 24/2010 è: "Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore".

³ Articolo 14, comma 43, lettera e) della L.R. 22/2010.

costituita da un nucleo di appena cinque unità di personale non riesce a fronteggiare gli urgenti compiti rientranti nelle proprie attribuzioni istituzionali ed ha necessità di assumere, considerato che le unità di personale che intende acquisire sono relative a posti unici di organico concernenti profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità che non può essere reperita all'interno dell'amministrazione (esempio un ingegnere civile, un funzionario contabile ecc.). Dette professionalità, pur ritenute all'interno di una diversa amministrazione, per contenuti e finalità, generiche e fungibili, risulteranno per quel determinato ente infungibili ed insostituibili in quanto ritenute le sole in grado di assicurare, in quel determinato momento ed all'interno di quella determinata struttura organizzativa, prestazioni irrinunciabili ed indispensabili per la stessa amministrazione.

Appare, dunque, evidente la possibilità di utilizzare in maniera flessibile i dipendenti, in attività equivalenti per complessità e responsabilità, favorendo il raggiungimento degli obiettivi dell'ente e valorizzando, al tempo stesso, le potenzialità professionali della forza lavoro.

Per quanto attiene all'elemento della unicità del posto di organico, essa presuppone l'esistenza di un ruolo organico e di una dotazione organica definita ed approvata dall'amministrazione, dalla quale risulti, limitatamente alla figura professionale ritenuta infungibile che si intende acquisire, una situazione di unicità di posto di organico vacante.

La deroga, pertanto, va riferita ai singoli profili professionali e non alla categoria o area di appartenenza che può riguardare una pluralità di profili.

In attesa della pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, del testo coordinato della L.R. 24/2009, si anticipa, ai soli fini di agevolare la consultazione e senza valore ufficiale, il testo dei commi da 14 a 19 della L.R. 24/2009 medesima come risultanti dalle modifiche recentemente apportate della L.R. 22/2010 nonché dalle modifiche già precedentemente apportate dalle LL.RR. 12/2010⁴ e 17/2010⁵.

Comma 14

Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all' articolo 127 della legge regionale 13/1998, procedono, per gli esercizi 2010 e 2011 e nel rispetto, per gli enti locali, delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 25 e 28, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.

Comma 15

Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali.

Comma 16

In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010 e 2011, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. (ABROGATO);
2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;
4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione

⁴ Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

⁵ Si veda la nota n. 2.

coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti⁶;

1. nel caso di lavoratori socialmente utili;

2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell' articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione e' comunque obbligatoria;

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

Comma 16 bis

Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.

Comma 17

Negli anni 2010 e 2011 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui ai numeri 3 e 3 bis della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2011. Il limite di cui al comma 16 non si applica alle

⁶ A seguito di alcune richieste pervenute allo scrivente Servizio, per chiarezza si precisa che il numero "01" in esame, relativo ai "comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti" è da considerarsi, unitamente ai successivi numeri da 1 a 7bis del medesimo comma, una delle fattispecie appartenenti alla lettera b), che attiene alle deroghe per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa.

<p>procedure di assunzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La Giunta regionale è autorizzata ad assentire, su richiesta dei singoli enti locali, ulteriori deroghe al limite di cui al comma 16, con riferimento alla sola ipotesi di figure uniche e non fungibili.</p>
<p style="text-align: center;">Comma 17 bis</p> <p>In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.</p>
<p style="text-align: center;">Comma 18</p> <p>Per le finalità di cui al comma 16, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all' articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Comma 19</p> <p>Per l'attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 14, le amministrazioni sono tenute ad indire un avviso di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire. Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore.</p>
<p style="text-align: center;">Comma 19 bis</p> <p>Non trovano applicazione le previsioni normative di cui al comma 19 nel caso in cui l'applicazione della procedura di mobilità individuale avvenga, a richiesta dei lavoratori e con contestuale trasferimento reciproco, tra due enti facenti parte del Comparto unico regionale, cedente e accettante, previo consenso degli enti medesimi.</p>

2. Missioni

L'articolo 12 della L.R. 22/2010 tratta, ai commi da 21 a 24, la materia delle missioni e dei relativi rimborsi spese. Nello specifico:

- limita, per il triennio 2011/2013 le spese per missione, anche all'estero, ad un ammontare annuo non superiore a quello del 2009 ridotto del 10 per cento;
- ridisciplina, per il personale inviato in missione, all'interno o all'estero, il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in ferrovia o effettuati con altri mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
- disapplica, dall'1 gennaio 2011, le norme relative all'indennità di missione all'estero;
- impone, al fine dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, una rigorosa ponderazione di plurimi fattori e condizioni, da cui dovrà discendere una complessiva convenienza, non solo di tipo economico;
- con decorrenza 31 maggio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte, sul medesimo argomento, dal D.L. 78/2010, ridefinisce la disciplina dei rimborsi spese anche con riferimento all'eventuale utilizzo del mezzo proprio. A tale fine, si rileva che "la disciplina prevista per il personale regionale in ordine ai rimborsi spettanti per l'utilizzo del mezzo proprio" è contenuta nell'articolo 44 del C.C.R.L. Stato giuridico del personale regionale 1994-1997 - Area non dirigenziale del 22 settembre 1999, rubricato "Indennità per uso di mezzo proprio" che di seguito si riporta integralmente, con la precisazione che tale disposizione si applica, in forza dell'articolo 14 del C.C.R.L. Stato giuridico del personale regionale 1994-1997 - Area dirigenziale del 21 agosto 2001, anche al personale dirigente:

"1. Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione, compete un'indennità, commisurata a parametri fissi quali la distanza chilometrica e la tipologia di automezzo o motomezzo, da definirsi in sede di contrattazione collettiva. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell'automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.

2. In attesa di procedere alla quantificazione dell'indennità ai sensi del comma 1, l'indennità medesima continua ad essere corrisposta con le modalità ed i criteri previsti alla data di stipula del presente contratto".

Poiché ad oggi non è stata quantificata l'indennità di cui al comma 1 sopra riportato, l'indennità in argomento continua ad essere, in virtù del successivo comma 2, quella di cui articolo 123 della L.R. 53/1981 ovvero una indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo e, se trattasi di motomezzo, della stessa indennità ridotta del 50%⁷.

Le norme legislative e contrattuali sopra richiamate non mutano, invece, la definizione e le condizioni sulla base delle quali applicare l'istituto della "missione" e delle relative conseguenze, che restano rispettivamente definite dai C.C.R.L. in vigore per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali. E' opportuno inoltre sottolineare che a tali norme, che rappresentano la disciplina generale applicabile nel Comparto unico in materia di missioni, si affiancano disposizioni contrattuali di carattere speciale alle quali dovrà applicarsi il trattamento dei rimborsi spese di cui alla L.R. 22/2010. Tali disposizioni, infatti, consentono l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio in occasione di trasferte che non rientrano nella definizione di missione in senso stretto ma che restano autorizzabili, al ricorrere delle condizioni ivi previste, secondo quanto disposto dall'articolo 9 della L. 417/1978⁸: a seguito di tali autorizzazioni sarà pertanto consentito provvedere, se previsto, al rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio. Tale interpretazione trova peraltro conforto nel parere espresso nella deliberazione n. FVG/334/2010/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia.

Si illustrano di seguito le fattispecie contrattuali di carattere speciale:

- articolo 48, comma 4 del C.C.R.L. 07/12/2006, così come modificato dall'articolo 21 del C.C.R.L. 06/05/2008: nel caso di personale appartenente alle forme associative di cui alla L.R. 1/2006;

- articolo 53 del C.C.R.L. 07/12/2006, così come modificato dall'articolo 25 del C.C.R.L. 06/05/2008 per il personale assegnato alla POA (servizio sociale dei comuni di cui alla L.R. 6/2006);

- articolo 7 del C.C.R.L. 26/11/2004 per il personale utilizzato a tempo parziale per servizi in convenzione, ove l'onere del rimborso sia previsto nelle relative convenzioni e ne ricorrano le condizioni.

Si precisa infine che l'articolo 9 della L. 417/1978 è applicabile, se previsto dalle relative convenzioni di segreteria, anche ai segretari comunali titolari di segreterie convenzionate nel caso di accesso alle diverse sedi ricolpate⁹.

3. Formazione

Gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati dal D.L. 78/2010 risultano assorbiti, ai sensi dell'articolo 12, comma 26 della L.R. 22/2010, dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della L.R. 16/2010 (*Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre*).

In base al successivo disposto di cui all'articolo 14, comma 63 della L.R. 22/2010, la Regione è autorizzata ad istituire, con la forma giuridica della fondazione, la scuola di formazione della funzione pubblica.

Si resta pertanto in attesa dell'approvazione dei provvedimenti relativi alla costituzione nonché alle modalità operative di funzionamento della scuola medesima e si precisa che, nel frattempo, le

⁷ Articolo 123 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (*Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia*): "Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell'automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire".

⁸ Legge 26 luglio 1978 (*Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*), articolo 9: "Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale".

⁹ Si veda la deliberazione n. SRCLM/949/2010/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo della regione Lombardia.

amministrazioni seguiranno ad erogare la formazione secondo le modalità sino ad oggi applicate.

4. Relazioni sindacali

I commi da 47 a 51 dell'articolo 14 della L.R. 22/2010 dettano disposizioni in relazione alla contrattazione collettiva del Comparto unico.

Di particolare rilievo, il disposto di cui al comma 51, che opera un'abrogazione espressa dell'articolo 4 della L.R. 18/1996¹⁰ ed una abrogazione innominata delle disposizioni legislative regionali incompatibili con le previsioni di cui ai suddetti commi disapplicando inoltre le norme contrattuali incompatibili con le previsioni di cui ai medesimi commi da 47 a 50.

E' la contrattazione collettiva di primo livello, in particolare, che determina "i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie oggetto di relazioni sindacali" nonché disciplina, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge nazionali e fino alla della definizione di un'organica disciplina del personale del Comparto unico, le materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori, alla mobilità e alle progressioni economiche.

Sono tuttavia escluse dalla contrattazione collettiva, a decorrere dalla data di efficacia della L.R. 22/2010, le materie attinenti:

- a) all'organizzazione degli uffici;
- b) al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali;
- c) alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi definiti dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 50 dell'articolo 14 in argomento, in base alla quale il prossimo contratto collettivo di comparto definirà, inoltre, il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine, le parti riassumeranno le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento dell'attività amministrativa, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato, l'ente o gli enti interessati potranno provvedere, scaduto il termine stabilito nel contratto collettivo di comparto, ad autonome determinazioni, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicheranno le vigenti procedure di controllo.

Vengono così determinate, in via residuale, le materie di competenza della contrattazione collettiva decentrata: essa si deve svolgere entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, nonché dal contratto collettivo di comparto, pena la nullità delle relative clausole e la loro automatica sostituzione ex artt. 1339 e 1419, comma 2 del codice civile.

5. Aumenti contrattuali¹¹

Con riferimento al rinnovo del Contratto collettivo di comparto relativo al biennio contrattuale 2008 - 2009, già scaduto, viene destinato, a regime, l'importo di 19 milioni di euro, comprensivo di tutti gli oneri a carico dei datori di lavoro.

Con decorrenza dall'1 gennaio 2011, potranno essere erogati, in via provvisoria, con oneri a carico delle singole amministrazioni, incrementi per il trattamento stipendiale sino al 90 per cento

¹⁰ Articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), rubricato "Contrattazione collettiva":

"1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e si articola su due livelli. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma.

2. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede; non possono essere sottoscritti in sede integrativa contratti collettivi in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

¹¹ Si veda il comma 52 dell'articolo 14 della L.R. 22/2010.

dell'importo di cui sopra, salvo conguaglio all'atto della stipulazione del suddetto contratto collettivo di comparto.

L'erogazione è subordinata ad una deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e pertanto gli enti dovranno attendere, per tale erogazione, l'approvazione di tali atti.

Gli incrementi sono comprensivi degli importi dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio 2008 – 2009 mentre per gli anni 2011 e 2012 continuerà ad essere erogata la vacanza contrattuale di cui all'articolo 13, comma 36, della legge finanziaria regionale 2010.

6. Organismi indipendenti di valutazione

Sugli O.I.V., si richiama l'attenzione di codeste Amministrazioni su due disposizioni.

Il comma 65 dell'articolo 14 della L.R. 22/2010, aggiungendo il comma 7 bis alla L.R. 16/2010, già richiamata, dispone che *"ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione degli enti locali del comparto spetta un'indennità da determinarsi con appositi atti delle singole amministrazioni, nonché il rimborso spese se e in quanto previsto dalla vigente normativa"*.

Tale disposizione va coordinata con il precedente articolo 12, comma 7 della L.R. 22/2010 che sottrae, con effetto dall'1 gennaio 2011, le indennità, i compensi e i gettoni di presenza degli organismi in argomento alla decurtazione del 10 per cento prevista invece per i componenti di commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati.

7. Redditi superiori

Ai fini delle riduzioni operate dall' articolo 9, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, con la disposizione di cui al comma 27 dell'articolo 12 della L.R. 22/2010 il legislatore regionale ha inteso ricomprendere, nel trattamento economico complessivo dei dipendenti del Comparto unico, comprese le qualifiche dirigenziali nonché i titolari di incarichi dirigenziali, anche speciali compensi e incentivi (a mero titolo esemplificativo: i compensi per la progettazione e per gli avvocati) correlati a particolari funzioni o attività.

9. Fondo di previdenza complementare

Con il comma 57 dell'articolo 14 della L.R. 22/2010 vengono modificate, in modo importante, le precedenti disposizioni regionali in materia di previdenza, di finanza e di contabilità regionale di cui alla L.R. 1/2000¹².

Al fine di favorire, nel territorio regionale, lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale e di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma, la Regione Friuli Venezia Giulia è infatti autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare.

Per quanto concerne in particolare il personale del Comparto unico, le amministrazioni di riferimento sono autorizzate, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al surrichiamato fondo di previdenza complementare.

10. Vice segretari


Si evidenzia che, in base al comma 61 dell'articolo 14 della L.R. 22/2010, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti assicurata dai Vice segretari può protrarsi, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, *"non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco"*.

Inoltre, in base al successivo disposto, i vicesegretari possono essere uno per ogni comune convenzionato in caso di convenzioni di segreteria stipulate da più di due comuni.

¹² Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale).

Ci si riservano successivi momenti esplicativi, anche in relazione ad eventuali ulteriori problematiche applicative che codesti Enti riterranno di rappresentare e si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Direttore centrale
- dott. Claudio Kovatsch -


Referenti cui rivolgersi per informazioni:

Giavon Federica: 0432/555893; Osgnach Barbara: 0432/555755; Azzan Michela: 0432/555752;
Savani Anastasia: 0432/555046.